



A norma dell'art. 26 dello Statuto del Consorzio Armaioli Italiani è stato predisposto il

## REGOLAMENTO INTERNO

per la disciplina delle materie indicate all'art. 26 dello Statuto.

1) L'art. 1 dello Statuto Consortile prevede che i consorziati siano ripartiti in due distinte categorie – A e B.

Il consorziato iscritto nella categoria B può essere iscritto nella categoria A, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, a seguito di specifica deliberazione del Comitato Direttivo.

La relativa proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima riunione successiva

- a seguito di richiesta dello stesso consorziato,

ovvero

- a seguito di richiesta di uno o più Consiglieri.

La richiesta può essere presentata, nel primo caso, dal consorziato iscritto da almeno tre anni, compreso quello in corso,

ovvero

nel secondo caso, se il consorziato ha acquisito particolari meriti nell'attività consortile.

Per l'approvazione della proposta è necessario il voto favorevole di almeno sette consiglieri.

Se la proposta non viene approvata la richiesta può essere nuovamente presentata ma non nello stesso anno.

2.1) L'importo del contributo annuale ordinario che ogni consorziato è obbligato a versare annualmente è determinato dal Comitato Direttivo entro la fine dell'anno in corso per l'anno successivo.

Il contributo è determinato in base al numero dei dipendenti dell'impresa consorziata e può essere definito in misura differenziata per i soci titolari di licenza di polizia e per i soci esercenti attività di commercio materiali, beni e servizi per i quali non vi è obbligo di licenza di polizia.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il contributo per il medesimo anno va versato per intero sul conto corrente del Consorzio.

*Siamo associati a:*

In caso di ritardo nel versamento, sarà dovuto il pagamento di somma pari all' 1 % al mese della quota non versata.

In caso di mancato pagamento dell' interno contributo e delle relative maggiorazioni entro il 31 agosto dell' anno il consorziato inadempiente potrà essere escluso dal Consorzio con deliberazione del Comitato Direttivo.

2.2) L' Assemblea dei consorziati - e in caso di urgenza il Comitato Direttivo, salvo ratifica dell' Assemblea – nel corso dell' esercizio può deliberare l' adeguamento del fondo consortile, o un contributo straordinario.

Gli importi relativi andranno versati dai consorziati entro il termine stabilito dalla delibera che approva il nuovo contributo.

Si applicano in quanto compatibili le regole di cui al punto precedente.

3) All' atto dell' iscrizione al Consorzio il nuovo consorziato dovrà versare:

– il contributo al fondo consortile a norma dell' art. 5 dello Statuto nell' importo determinato dal Comitato Direttivo;

- il contributo annuale di cui al precedente art. 2.

4) Il Comitato Direttivo e l' Assemblea possono attribuire a uno o più componenti il Comitato o a uno o più consorziati l' incarico di curare la realizzazione di progetti o operazioni di interesse generale per il Consorzio ed i consorziati.

Se tali operazioni possono comportare responsabilità del Consorzio in confronto di terzi, il relativo rischio dovrà essere coperto da opportune garanzie.

La valutazione della congruità delle garanzie sarà compiuta dal Comitato Direttivo che assumerà al riguardo apposita deliberazione.

Il consorziato che non adempisse agli impegni di attività assunti nei confronti del Consorzio dovrà risarcire i danni subiti dal Consorzio stesso che siano causati dal suo inadempimento.

5) Il Consorziato la cui licenza di polizia venisse anche temporaneamente sospesa o revocata, dovrà dare di ciò immediata comunicazione al Consorzio.

Il consorziato sarà temporaneamente sospeso dall' attività del Consorzio sino a quando il Comitato Direttivo, che andrà appositamente e senza ritardo convocato, non avrà deliberato al riguardo.

*Siamo associati a:*

6) Il Consorzio può procedere ad acquisti cumulativi di merci, a seguito di specifica delibera del Comitato Direttivo.

Il consorziato deve comunicare per iscritto la propria adesione alla singola operazione.

Il consorziato aderente all'operazione di acquisto dovrà ritirare la propria parte di merce entro 15 giorni dalla comunicazione datagli dalla Segreteria del Consorzio e versare la somma dovuta entro il termine di giorni 30 dalla consegna della merce o del servizio.

L'inadempimento a tali obblighi comporterà l'obbligo di risarcire ogni conseguente danno su semplice richiesta del Comitato Direttivo.

7) A norma dello Statuto, art. 20, decade dal Comitato Direttivo il consigliere che, sia pur con giustificato motivo, non partecipi annualmente almeno alla metà delle riunioni previste.

Decade dal Comitato Direttivo il consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, almeno ad un terzo delle riunioni fissate.

La comunicazione della non partecipazione alla riunione dovrà essere inviata via mail alla segreteria almeno il giorno prima della riunione.

Il consigliere espulso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Le riunioni saranno minimo 6 nell'arco dell'anno e la data di convocazione della successiva riunione sarà decisa alla fine di ogni Comitato Direttivo.

Il verbale delle riunioni del Comitato Direttivo è inviato tramite mail ai consiglieri e si intende approvato trascorsi 3 giorni lavorativi dall'ultima modifica richiesta.

8) Il Comitato Direttivo comunicherà di volta in volta le date delle riunioni ai consorziati.

I consorziati potranno intervenire alle riunioni e partecipare alle discussioni, senza diritto di voto.

9) Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Comitato Direttivo ovvero su proposta della metà dei consorziati.

Gardone V.T., 24 febbraio 2011

*Siamo associati a:*